Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 112 del 16 maggio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 55

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1995, n. **171.**

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri.

SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1995, n. **171.** — *Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri* . . . . *Pag.* 5

TABELLA 1. — Procedimenti di esclusiva competenza del Ministero degli affari esteri. . . . . » 9

TABELLA 2. — Procedimenti che si concludono con un provvedimento di altre Amministrazioni, con l'intervento del Ministero degli affari esteri nella fase intermedia . . . . » 33

TABELLA 3. — Procedimenti che si concludono con un provvedimento del Ministero degli affari esteri, con l'intervento di una o più altre Amministrazioni nella fase intermedia . . . . » 39

Elenco dei procedimenti amministrativi degli uffici consolari all'estero . . . . » 55

Note. . . . . » 63

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 3 marzo 1995, n. 171.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 e 4;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza del Ministero degli affari esteri devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione degli affari esteri abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista dalla legge o da regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove non già rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti

o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di un apposito atto, indicante le ragioni che giustificano là deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatto valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre forme idonee di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che hanno diritto a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove, nel corso del procedimento, talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione degli affari esteri, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la congruità per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro degli affari esteri provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. Quando nel corso del procedimento si renda necessario acquisire dati, documenti o valutazioni da parte di Autorità straniere e ciò, a giudizio dell'amministrazione, sia essenziale alla definizione del procedimento, il periodo di tempo intercorrente fra la richiesta a dette autorità e la loro risposta non è considerato ai fini del computo del termine finale del procedimento. In tali casi le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti danno immediata comunicazione al responsabile del procedimento sia dell'avvenuto inoltro della richiesta alle Autorità straniere sia della ricezione delle informazioni richieste, affinché il responsabile medesimo ne informi gli interessati.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

5. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amminінistrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o di enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che comunque non può essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale il Ministro degli affari esteri individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dai casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 6, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri devono intendersi unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale gli uffici delle direzioni generali e dei servizi quali risultano dal decreto organizzativo del Ministero, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati fuori dal territorio nazionale, devono intendersi unità organizzative, ai sensi del comma precedente, per i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti di cultura e le scuole italiane all'estero.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate nell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati dalle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. I riferimenti normativi ed i termini dei procedimenti amministrativi che riguardino materie ricomprese tra quelle di cui all'elenco n. 4 allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, laddove disciplinati da regolamenti governativi previsti dagli articoli 2 e 7 della citata legge, sono da intendersi sostituiti dalla disciplina fissata nei citati regolamenti governativi.

3. La presente regolamentazione disciplina la materia e conserva validità per la durata necessaria all'elaborazione ed adozione di un nuovo regolamento organizzativo del Ministero degli affari esteri sulla base della normativa vigente.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante pubblicazione nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Le stesse formalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 1995

Il Ministro: AGNELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1995
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 179

TABELLA 1

Procedimenti di esclusiva competenza del Ministero degli affari esteri

TABELLA 1

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA

Ufficio II

1	Rilascio di carte d'identità al personale delle Rappresentanze diplomatiche, degli Uffici consolari e delle Organizzazioni internazionali.	Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioniconsolari, esecutive con L 804/67	gg 45
2	Decreto di autorizzazione a fregiarsi di onorificenze conferite da Ordini non nazionali o da Stati esteri.	L. 178/51 L 13/91	gg. 60
3.	Rilascio vistingresso a membri delle Rappresentanze diplomatiche in Italia e loro familiari, membri delle Organizzazioni intrnazionali aventi sede in Italia e loro familiari, domestici dei predetti, ospiti delle Ambasciate straniere e di Organismi internazionali, delegazioni commerciali.	Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari	gg. 120
4.	Assenso alla nomina di cittadini italiani quali Consoli onorari di Stati esteri.	Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari	gg. 180

Ufficio III

1.	**Spese per ricevimento di personalità, per automezzi del drappello di rappresentanza, per la protezione delle sedi e dei diplomatici stranieri, per acquisto di decorazioni.**	DPR 116/90	gg. 60
	Liquidazione (D.G P.A X)	*art 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 120**

TABELLA 1

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Ufficio I

1	Preventiva autorizzazione a scritti.	DPR 18/67	gg. 45
2.	Designazione di esperti.	DPR 18/67	gg 365

Ufficio II

1.	Trasferimento del personale della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa.	DPR 18/67	gg. 100
2	Trasferimento del personale delle qualifiche funzionali	DPR 18/67	gg. 155
3.	*Procedimenti relativi al personale a contratto:*		
a)	Prove d'esame per il reclutamento del personale.	DPR 18/67 DM 3291/80	gg. 155
b)	Rinnovo del contratto.	DPR 18/67	gg. 45
c)	conversione del regime del contratto	DPR 18/67	gg. 135
d)	Concessione dell'aumento per carichi di famiglia.	DPR 18/67	gg. 40
e)	Concessione di aumento per scatto biennale.	DPR 18/67	gg. 40
f)	Aumento delle retribuzioni ai contrattisti locali.	DPR 18/67	gg. 50
g)	Aumento delle retribuzioni dei contrattisti italiani.	DPR 188/67	gg. 50
h)	Concessione di rendite vitalizie.	RD 23/43 RDL 1827/35 L. 1338/62 DPR 18/67	gg. 100
i)	Decreto di cessazione	DPR 18/67	gg. 60
4.	Rilascio/rinnovo del passaporto diplomatico ai soggetti e nei casi di cui all'art. 5 punti *a)* e *b)* e art. 3 del DM 30.12.78 ed art. 2 del DM 19.2.91	L. 1185/67 DM 30.12.78 DM 12.5.82 DM 19.2.91	gg. 90
5.	Rilascio/rinnovo del passaporto di servizio ai soggetti e nei casi di cui all'art. 1 punto *a)* del DM 12.5.82 e dell'art. unico del DM 19.6.89.	L. 1185/67 DM 30.12.78 DM 19.6.89 DM 19.2.91	gg. 120

TABELLA 1

(segue)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Ufficio III

1	Concessione di indennità integrativa speciale.	DPR 18/67	gg 100
2.	Autorizzazione di spese per particolari esigenze di rappresentanza.	DPR 18/67	gg. 30

Ufficio V

1	Assunzioni obbligatorie per chiamata numerica delle categorie protette	L 482/68	gg 90 dalla richiesta della documentazione da parte dell'Amministrazione per l'assunzione
2	Assunzioni per chiamata diretta nominativa	L 466/80	gg 150 dalla richiesta della documentazione da parte dell'Amministrazione per l'assunzione
3	Emissione del bando di concorso e avvisi di prove selettive	DPR 18/67 DL 29/93	gg 180
4	Valutazione delle domande di concorso e adempimenti connessi	DPR 18/67 DL 29/93	gg. 360
5	Decretazione della graduatoria di merito e della nomina dei vincitori dei concorsi	DPR 18/67 DL 29/93	gg. 250

Ufficio VI

1	Rilascio di attestazione per assistenza sanitaria all'estero.	DPR 618/80	gg. 60
2	Autorizzazione ad esame medico biennale.	DPR 18/67	gg. 80
3.	Lettere credenziali ALITALIA.	Ordine Governativo del Ministero dei trasporti n° 306672 del 24.2.78	gg. 135
4	Concessione di alloggi per esigenze di servizio.	L 171/61 DM 279*bis*/89	gg. 300
5	Ammissione alla frequenza dell'asilo nido per i figli dei dipendenti MAE.	L. 351/91 DM 6086*bis*/91	gg. 90
6	Interventi assistenziali in favore del personale in servizio ed in pensione edei loro familiari.	DPR 3/57 DM 595/55 DM 1516/88	gg. 360
7.	Contributi al Circolo MAE per mensa e asilo nido.	L. 370/84 L. 128/90 L. 159/91 DM 2624/85	gg. 270
8.	Gestione servizio sociale estivo di assistenza all'infanzia.	L. 370/84 L. 351/91, DM 2334bis	gg. 270

TABELLA 1

(segue)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Ufficio VII

N.	Contributo	Riferimento		Giorni
1.	Contributo all'Archivio per il disarmo.	L. 948/82		
		Nulla osta D.G.A.P. V		*gg. 15*
			Totale	gg. 75
2.	Contributo a Aspen Institute Italia.	L. 948/82		
		Nulla osta D.G.A.E. R.S.P.		*gg. 30*
			Totale	gg. 90
3.	Contributo all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa.	L. 948/82		
		Nulla osta D.G.A.P. I		*gg. 45*
			Totale	gg. 105
4.	Contributo a Casa d'europa di Roma.	L. 948/82		
		Nulla osta D.G.R.C. I		*gg. 60*
			Totale	gg. 120
5.	Contributo al Centro di studi americani.	L. 948/82		
		Nulla osta D.G.R.C. I		*gg. 6o*
			Totale	gg. 120
6.	Contributo al Centro di studi di politica internazionale.	L. 948/82		
		Nulla osta D.G.A.P. R.S.P.		*gg. 45*
			Totale	gg. 105
7.	Contributo al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee.	L. 948/82		
		Nulla osta D.G.A.E. I		*gg. 30*
			Totale	gg. 90
8.	Contributo al Centro italiano di formazione europea.	L. 948/82		
		Nulla osta D.G.R.C. I		*gg. 60*
			Totale	gg. 120
9.	Contributo al Centro per le relazioni italo-arabe.	L. 948/82		
		Nulla osta D.G.R.C. I		*gg. 60*
			Totale	gg. 120
10.	Contributo al Comitato atlantico italiano.	L. 948/82		
		Nulla osta D.G.A.P. IV		*gg. 45*
			Totale	gg. 105
11.	Contributo al Consiglio italiano del movimento europeo.	L. 948/82		
		Nulla osta D.G.A.P. I		*gg. 90*
			Totale	gg. 150
12.	Contributo alla Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli.	L. 948/82		
		Nulla osta D.G.A.P. R.S.P.		*gg. 45*
			Totale	gg. 105

TABELLA 1

(segue)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

segue ***Ufficio VII***

13.	Contributo alla Fondazione per la pace e la cooperazione internazionale Alcide De Gasperi.	L. 948/82 *Nulla osta D.G.A.P. R.S.P.*	 **Totale**	 *gg. 60* gg. 120
14.	Contributo al Forum per i problemi della pace e della guerra.	L. 948/82 *Nulla osta D.G.A.P. V*	 **Totale**	 *gg. 45* gg. 105
15.	Contributo a Intercultura.	L. 948/82 *Nulla osta D.G.R.C.I*	 **Totale**	 *gg. 60* gg. 120
16	Contributo all'Istituto affari internazionali.	L. 948/82 *Nulla osta D.G A P. R.S.P*	 **Totale**	 *gg. 45* gg. 105
17.	Contributo all'Istituto internazionale di diritto umanitario.	L. 948/82 *Nulla osta D.G.A.P. R.S.P.*	 **Totale**	 *gg. 45* gg. 105
18.	Contributo per l'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente.	L. 948/62 *Nulla osta D.G.R.C. I*	 **Totale**	 *gg. 60* gg. 120
19.	Contributo all'Istituto italiano per l'Asia.	L. 948/82 *Nulla osta D.G.A.P. XI*	 **Totale**	 *gg. 45* gg. 105
20.	Contributo all'Istituto italo-africano.	L. 948/82 *Nulla osta D.G.C.S. I*	 **Totale**	 *gg. 21* gg. 81
21.	Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale.	L. 948/82 *Nulla osta D.G.A.E. R.S.P.*	 **Totale**	 *gg. 30* gg. 90
22.	Contributo all'Istituto per la cooperazione economica internazionale.	L. 948/82 *Nulla osta D.G.C.S. I*	 **Totale**	 *gg. 21* gg. 81
23.	Contributo all'Istituto per la cooperazione politica, economica e culturale internazionale.	L. 948/82 *Nulla osta D.G.C.S. I*	 **Totale**	 *gg. 21* gg. 81

TABELLA 1

(segue)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

segue ***Ufficio VII***

24.	Contributo all'Istituto per le relazioni fra l'Italia e i Paesi dell'Africa e dell'America latina e Medio Oriente.	L. 948/82 *Nulla osta D.G.C.S. I*	 *gg. 21* **Totale** gg. 81
25.	Contributo all'Istituto per l'Oriente "C. A. Nallino".	L. 948/82 *Nulla osta D.G.R.C. I*	 *gg. 60* **Totale** gg. 120
26.	Contributo all'Istituto universitario di studi europei.	L. 948/82 *Nulla osta D.G.R.C. I*	 *gg. 60* **Totale** gg. 120
27.	Contributo alla Società italiana per l'organizzazione internazionale.	L. 948/82 *Nulla osta D.G.A.P. R.S.P.*	 *gg. 45* **Totale** gg. 105
28.	Contributo a UNIDROIT.	L. 760/85 *Nulla osta Cont. Dipl.*	 *gg. 7* **Totale** gg. 60
29.	Contributo speciale all'Istituto italo-latino americano.	L. 794/66 *Nulla osta D.G.A.P. XII*	 *gg. 60* **Totale** gg. 150

Ufficio VIII

1.	Attività contrattuale per acquisto di beni e servizi.	RD 2440/23 RD 827/24 L. 1140/42 L. 406/90 L. 55/90	gg. 150
2.	Acquisto di beni e servizi in economia	RD 2440/23 RD 827/24 L. 1140/42 L. 406/90 DPR 116/90 L. 55/90	gg. 165

TABELLA 1

(segue)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Ufficio IX

1	Approvazione con DM dei contratti stipulati dalle Rappresentanze all'estero	RD 2440/23 RD 827/24 DPR 18/67	gg. 60
2	Stipulazione di contratti di locazione con Stati o privati stranieri	RD 2440/23 RD 827/24 DPR 18/67	gg 60

Ufficio XI

1	Impegno di spesa per i viaggi di trasferimento	DPR 18/67	gg 210
2	Impegno di spesa per i viaggi di congedo.	DPR 18/67	gg. 180
3	Impegno di spesa per viaggi di missione e delegazione, congressi, conferenze, convegni e relative spese.	DPR 18/67 L. 836/73	gg. 210
4	Impegno di spesa per viaggi di servizio.	DPR 18/67	gg. 180

Ufficio XII (1)

1.	Indennità di reggenza.	DPR 18/67	gg. 180
2.	Indennità per spese particolari.	DPR 18/67	gg. 180
3.	Anticipo sull'indennità di sistemazione	DPR 18/67	gg. 90
4.	Saldo dell'indennità dell'indennità di sistemazione	DPR 18/67	gg. 90
5.	Assegni di sede al personale insegnante.	DPR 215/62	gg. 90
6.	Indennità di sede al personale di ruolo.	DPR 18/67	gg. 90
7.	Indennità di richiamo.	DPR 18/67	gg. 120

(1) *I termini decorrono dalla data in cui pervengono all'ufficio XII tutti gli atti che hanno concluso il proprio iter presso altri uffici ed i procedimenti si concludono con la trasmissione dei titoli di spesa agli organi di controllo.*

TABELLA 1

(segue)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

segue ***Ufficio XII***

8.	Maggiorazione per carichi di famiglia al personale di ruolo.	DPR 18/67	gg. 270
9.	Maggiorazione per carichi di famiglia al personale docente.	DPR 215/67	gg. 270
10.	Contributo spese abitazione al personale ruolo.	DPR 18/67	gg. 270
11.	Contributo spese abitazione al personale docente	DPR 215/67	gg. 270
12.	Contributo scolastico al personale di ruolo.	DPR 18/67	gg. 270
13.	Contributo scolastico al personale docente.	DPR 215/67	gg. 270
14.	Indennità ai familiari dei deceduti in servizio all'estero.	DPR 18/67	gg. 180
15.	Trattamento per l'inquadramento nei profili professionali.	L. 312/80	gg. 360
16.	Pagamento delle retribuzioni al personale a contratto.	DPR 18/67 L. 470/88	gg. 180
17.	Liquidazione delle indennità di fine rapporto al personale a contratto.	DPR 18/67 L. 470/88	gg. 270
18.	Pagamento retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero.	RD 23/43	gg. 180
19.	Liquidazione del compenso incentivante al personale centrale di ruolo.	DPR 344/83 DPCM 13.4.84	gg. 250
20.	Liquidazione compenso incentivante al personale comandato.	DPR 344/83 DPCM 13.4.84	gg. 250
21.	Liquidazione maggiorazioni del compenso incentivante per turni, servizi di sportello, servizi meccanografici ed elettronici, maneggio di valori, tenuta inventari, guida auto blindate.	DPR 344/83 DPCM 13.4.84	gg. 250
22.	Liquidazione compenso per prestazione di lavoro oltre l'orario d'obbligo.	DPR 266/87	gg. 90
23.	Pagamento ai supplenti all'estero e, per gli arretrati, in Italia.	L. 604/82	gg. 90
24.	Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari (contrattisti Ist. It. di cultura).	L. 604/82	gg. 90
25.	Assegno per il nucleo familiare	DPR 18/67	gg. 270

TABELLA 1

(segue)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Ufficio XIII

1.	*Valutazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza:*		
a)	Computo di servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi.	DPR 1092/73	gg. 300 (2) (3)
b)	Computo di servizi resi ad enti diversi	DPR 1092/73	gg. 300 (2) (3)
c)	Riscatto di periodi di studi superiori e di esercizio professionale.	DPR 1092/73	gg. 300 (1) (2)
d)	Riscatto di servizio all'estero	DPR 1092/73	gg. 300 (1) (2)
e)	Computo o riscatto di servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento.	DPR 1092/73	gg 300 (1) (2)
f)	Ricongiunzione di contributi assicurativi	L 29/79	gg 300 (1) (2)
g)	Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali	DPR 1029/79	gg. 300 (2) (3)
h)	Riscatti buonuscita ENPAS.	DPR 1032/73	gg 300 (1) (2)
2	Accettazione di dimissioni	T U. 3/57	gg 90
3	*Cessazione dal servizio con trattamento di quiescenza*		
a)	limiti di età	DPR 1092/73 DPR 3/57 DPR 748/72 L. 312/80 L. 177/76 L 503/92	gg. 210 (1)
b)	dimissioni	come sopra	gg. 210 (1)
c)	decesso	come sopra	gg. 210 (1)
d)	pensione privilegiata ordinaria	come sopra	gg. 365 (1) (4)
é)	dispensa	come sopra	gg. 210 (1) (5)
f)	decadenza	come sopra	gg. 210 (1) (5)
4.	*Cessazione dal servizio con liquidazione indennità* una tantum *in luogo di pensione e costituzione di posizione assicurativa:*		
a)	Provvedimento di determinazione dell'ammontare delle somme da corrispondere.	DPR 3/57 L. 322/58	gg. 365 (1) (2) (5)
b)	Emissione mandati.	DPR 1092/73	gg. 60 (6)

(1): dalla data di perfezionamento del decreto di rideterminazione del trattamento economico a seguito dell'applicazione delle normative contrattuali e secondo il turno cronologico di trattazione della pratica.

(2): dalla data di ultimazione delle fasi intermedie di competenza di altri uffici, amministrazioni o enti previdenziali.

(3): secondo il turno cronologico di trattazione delle pratiche.

(4): dalla definizione della pensione ordinaria definitiva.

(5): dal perfezionamento del decreto di cessazione dal servizio.

(6): dalla data di integrazione del capitolo di spesa.

Ufficio corrieri

1.	Liquidazione delle diarie e rimborso delle spese ai corrieri diplomatici.	DPR 18/67	gg. 105

TABELLA 1

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI

Segreteria

1.	Acquisto pubblicazioni e spese in Italia per servizi di informazione e penetrazione economico-commerciale.	RD 2440/23 RD 827/24 DPR 116/90	gg. 60
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 120**
2.	Spese all'estero per i servizi di informazione e penetrazione economico-commerciale.	RD 2440/23 RD 827/24 L. 15/85	gg. 90
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 150**
3.	Finanziamento Commissione italo-svizzera per la protezione delle acque comuni dall'inquinamento.	L. 527/78	gg. 40
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 100**
4.	Finanziamento Commissione italo-svizzera per la pesca.	Conv. 19.3.86	gg. 40
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 100**

Coordinamento delle nuove iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale

1.	Convenzioni e contratti nel quadro della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.	L. 212/92	gg. 180
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 240**

TABELLA 1

DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Ufficio R.S.P.

I termini decorrono dal momento in cui è disponibile il finanziamento sul capitolo ed è fissata la data delle elezioni.

1.	Spese per le elezioni del Consiglio generale degli Italiani all'estero.	L. 368/89 L. 15/85 L. 233/78 DPR 748/72	gg. 130
	Liquidazione (D G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 190**
2.	Spese per l'elezione dei COMITES	L. 205/85 DPCM 6.9.85	gg. 120
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 180**
3.	Contributo al Consiglio generale degli Italiani all'estero.	L. 368/89 DPR 116/90	gg. 130
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 190**

Ufficio V

1.	Rimborso spese di missione dei presidenti di commissioni di esame di licenza media.	L. 22/70 L. 153/71	gg. 160
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale	**gg. 250**
2.	Contributi a Enti, Associazioni e Comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie.	L. 153/71 L. 205/1985 L. 172/90	gg. 257
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 317 (1)**

(1) Escluso il tempo per la procedura di accreditamento a favore dell'ufficio all'estero, stimato in 45 giorni circa.

TABELLA 1

(segue)

DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Ufficio VI

1.	Contributi in denaro ad associazioni italiane, aventi sede in Italia o all'estero, per tutela e assistenza a collettività italiane all'estero	DPR 18/67 L. 205/85 DPCM 6.9.85 RD 1214/34	gg. 240 (*)
	Liquidazione (D.G.P..A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	gg. **300**

(*) *Dalla ricezione della richiesta e incluso il controllo in due fasi da parte della Ragioneria centrale.*

2	Provvidenze in favore dei connazionali coinvolti nella crisi del Golfo persico.	L. 337/91 DM 16.12.91 DPR 307/92	gg 70
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	gg. **130**
3.	Spese per tutela e assistenza alla collettività italiana all'estero.	DPR 200/67 L. 15/85	gg. 210
	Liquidazione (D.G P A. X)	*art 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	gg. **270**

Ufficio VII

1	Finanziamenti alle Rappresentanze all'estero.	L. 15/85	gg. 100
	Liquidazione (D G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	gg. **160**

Ufficio VIII

1.	Ricorso gerarchico.	L. 1185/67	gg. 90
2	Spese per certificati ed atti relativi a connazionali all'estero richiesti da autorità italiane per adempimenti amministativi.	DPR 18/67 L. 15/85	gg. 30
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	gg. **90**

Ufficio X

1.	Decreto di autorizzazione agli Enti per la trattazione dell'adozione internazionale.	L. 184/83 DM 229/85	gg. 220

TABELLA 1

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI

Ufficio R.S.P.

1.	Contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana.	L. 401/90	gg. 120
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	gg. 180

Ufficio I

1.	Concessione contributi ad enti vigilati	D.P.R. 18/67	gg. 80 dalla ricezione del bilancio consuntivo
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	gg. 140
2.	Scambio interuniversitario di docenti.	D.P.R. 18/67 Accordi, Protocolli culturali.	gg. 300

Ufficio II

1.	Contributi obbligatori agli organismi internazionali.	trattati internazionali	gg. 180

Ufficio IV

1.	Nomine e movimenti del personale.	L. 25.8.82 n. 604 L. 22.12.90 n. 401	gg. 180
2.	Collocamenti fuori ruolo e comandi	L. 604/82 L. 401/90	gg. 120
3.	Concessione congedi straordinari	D.P.R. 18/67 Circ. Min. 115/5185 del 6.8.90	gg. 120
4.	Assegnazione di lettori stranieri	Protocolli culturali	gg. 60

TABELLA 1

(segue)
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI

Ufficio V

1.	Destinazione all'estero e trasferimenti.	T.U. 297/94	gg. 180
2.	Cessazione da servizio all'estero (restituzione).	T.U. 297/94 T.U. 3/57	gg. 90
3.	Collocamento fuori ruolo	T.U. 297/94	gg.180
4.	Riconoscimenti legali.	T.U. 297/94	gg. 120
5.	Nomine presidenti e commissioni d'esame: estero per estero.	T.U. 297/94 DPR 18/67 L. 119/69	gg. 120
6.	Nomine presidenti e commissioni d'esame: Italia per estero.	L. 754/69 L. 146/71	gg. 120
7.	Concessione contributi a scuole italiane.	T.U. 297/94 L. 867/10	gg. 60 dalla ricezione della documentazione perfezionata
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	gg. 120
8.	Concessione finanziamenti.	T.U. 297/94	gg. 300
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	gg. 360
9.	Congedi con riduzione di assegni.	T.U. 297/94 Circ. 5185 del 6.8.90	gg. 70
10.	Controllo congedi ordinari e straordinari fruiti in Italia.	DPR 18/67 L. 937/77 T.U. 297/94 Circ. 115/4489/86	gg. 60
11.	Collocamento fuori ruolo presso il MAE.	T.U. 297/94	gg.360
12.	Cessazione dal collocamento fuori ruolo presso il MAE.	T.U. 297/94	gg. 330
13.	Ricorso gerarchico.	DPR 1199/71	gg. 90
15.	Mantenimento in servizio fino al raggiungimento del minimo pensionabile.	T.U. 297/94	gg.180
16.	Proroga in servizio all'estero del personale immesso in ruolo ai sensi del titolo II L. 604/82.	T.U. 297/94	gg. 180

TABELLA 1

(segue)
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI

Ufficio VII

1.	Accreditamenti all'estero.	L. 15/85	gg. 45
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 105**
2.	Anticipi per missioni.	Circ. 041/22837	gg. 75
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 135**
3.	Anticipi a ricercatori.	Protocolli scient.	gg. 105
	Liquidazione (D.G.P.A X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 165**
4.	Acquisto pubblicazioni e mat. scient.	DPR 116/90	gg. 120
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 180**
5.	Acquisti in trattativa privata.	L. contabilità St.	gg. 180
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art.61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 240**
6.	Aqcuisti in licitazione privata.	L. contabilità St.	gg. 225
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 285**
7.	Pagamento saldi missione.	L. contabilità St.	gg. 90
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 150**
8.	Pagamento saldi a ricercatori.	Protocolli scient.	gg. 60
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totàle	**gg. 120**
9.	Concessione titoli di viaggio.	DM 1685bis/88	gg. 75
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 135**
10.	Spedizione materiale scientifico.	DM 1685/85	gg. 105
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 165**
11.	Assicurazione ricercatori stranieri.	DM 2838/91	gg. 165
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 225**

TABELLA 1

(segue)
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI

(segue) Ufficio VII

12.	Corresponsione diarie a ricercatori.	Protocolli scient.	gg. 150
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 210**
13.	Contributi per missioni archeologiche etnologiche e simili all'estero.	L. 401/90	gg. 165
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 225**

Ufficio VIII

1.	Contributi per convegni, congressi e mostre.	D.P.R. 18/67	gg. 90
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale	**gg. 180**
2.	Contributi per:		gg. 90
	Dante Alighieri	L. 411/85	
	Villa Vigoni	L. 16.3.88	
	Maison de l'Italie	L. 10.12.80	
	Archeologia classica	L. 27.12.56	
	Commissione Fullbright	L. 292/80	
	Liquidazione (D.G.P.A. VII)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale	**gg. 180**
3.	Contributo straordinario al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico.	L. 19/91	gg. 90
	Liquidazione (D.G.P.A. VII)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale	**gg. 180**
4.	Contributo straordinario al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico nel contesto dell'iniziativa centro-europea.	L. 257/94	gg. 90
	Liquidazione (D.G.P.A. VII)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale	**gg. 180**

TABELLA 1

(segue)

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI

Ufficio IX

1.	Borse di studio a stranieri, apolidi, italiani all'estero per corsi di perfezionamento e ricerche.	L. 288/55 L. 87/77	gg. 320
2.	Concessione di sussidi agli Enti nazionali e internazionali che concedono borse di studio.	L. 288/55 L. 87/77	gg. 240
3.	Concessione di borse di studio offerte dai Governi esteri e dalle Organizzazioni internazionali a cittadini italiani.	Consuetudini internazionali, accordi culturali protocolli di attuazione.	gg. 210

Scambi giovanili

1.	Contributi per manifestazioni socio-culturali degli scambi giovanili.	Accordi internazionali	gg. 60
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 120**
2.	Spese per esecuzione accordo con l'URSS per scambi giovanili.	L. 329/90	gg. 60
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 120**

TABELLA 1

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Ufficio I

1.	Concessione di contributi per attività di informazione sulla cooperazione.	L. 49/87 DPR 177/88	gg. 90
2.	Stipula di contratti per attività di informazione sulla cooperazione.	L. 49/87	gg. 180

Ufficio III

1.	Espletamento delle gare di appalto di opere e forniture di beni e servizi:		
a)	Pubblico incanto.	L. 49/87 DPR 177/88 L. 412/91	gg. 270
b)	Licitazione privata.	L. 49/87 DPR 177/88 L. 412/91	gg. 270
c)	Appalto concorso	L. 49/87 DPR 177/88 L. 412/91	gg. 360
d)	Procedura concorsuale (*in accordo con l'ufficio XIX*).	L. 49/87 DPR 177/88	gg. 180
e)	Trattativa privata (*in accordo con l'ufficio XIX*).	L. 49/87 DPR 177/88 L. 412/91	gg. 230
2.	Adempimenti successivi all'aggiudicazione fino all'inoltro del provvedimento di approvazione del contratto ai competenti organi di controllo.		gg. 150
3.	Iscrizione agli elenchi speciali di professionisti.	L 49/87 Delibera C.D. n° 134/89	gg. 365
4.	Iscrizione agli elenchi speciali delle società di *procurement* e società di controllo e sorveglianza	L. 49/87 DPR 177/88 Delibera C.D. n° 132/89	gg. 365

TABELLA 1

(segue)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Ufficio IV

1.	Erogazione contributi IFAD.	L. 289/80	gg. 60
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 120**
2.	Contributo all'UNICEF.	L. 312/88	gg. 30
	Liquidazione (D.G.P.A. VII)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale	**gg. 120**
3.	Contributo al Centro internazionale di formazione dell'OIL.	L 253/85	gg. 21
	Liquidazione (D.G.P.A. VII)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale	**gg. 111**
4.	Contributo a UNICRI.	L. 141/80 L. 115/91	gg. 21
	Liquidazione (D G.P.A. VII)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale	**gg. 111**

Ufficio XI

1.	Rilascio di attestati a personale che abbia prestato servizio di cooperazione ai sensi dell'art. 31 della legge n. 49/87.	L. 49/87	gg. 90
2.	Riconoscimento di idoneità delle ONG che operano nel campo della cooperazione per i fini di cui all'art. 29 della legge n. 49/87 e per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.	L. 49/87 DPR 177/88	gg. 300
3.	Revoca del riconoscimento di idoneitàalle ONG che operano nel campo della cooperazione.	DPR 177/88	gg. 210
4.	Constatazione di decadenza del riconoscimento di idoneità alle ONG che operano nel campo della cooperazione.	DPR 177/88	gg.210
5.	Valutazione di conformità di programmi ed iniziative promossi dalle ONG e concessione alle stesse di contributi.	L. 49/87 DPR 177/88	gg. 180
6.	Attribuzione qualifica di volontario in servizio civile o di cooperazione.	L. 49/87 L. 288/91	gg. 120
7.	Certificazione qualifica di volontario in servizio civile o di cooperante.	DPR 177/88	gg. 60
8.	Autorizzazione alla prosecuzione del servizio di cooperazione in altro Paese.	L. 49/87 DPR 177/88	gg. 60
9.	Autorizzazione alla rescissione dei contratti di cooperazione.	art. 34 co. 5 L. 26.2.87 n.49	gg. 90

TABELLA 1

(segue)

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Ufficio XIII

1.	Affidamento di attività di formazione in Italia ad enti pubblici e privati sulla base di contratto o convenzione.	L. 49/87 DPR 177/88	gg. 100(*)

(*)Il termine decorre dall'approvazione dell'iniziativa da parte degli organi deliberanti (Direttore Generale, Comitato direzionale, On. Ministro) e dopo l'individuazione dell'ente esecutore da parte degli stessi organi o in seguito a procedura concorsuale, e non comprende la fase di controllo da parte dell'ufficio di Ragioneria presso la D.G.C.S.

Ufficio XV-UTC

1.	Parere tecnico su iniziative promosse da ONG (su richieste).	L. 49/87	gg. 60 dalla ricezione della documentazione completa
2.	Istruzione degli atti di approvazione(S.A.L., N.O., pagamenti, etc.).	singoli contratti o convenzioni	termine contrattuale o 60 gg. dalla ricez. della documentazione completa
3.	Istruzione per l'approvazione di varianti contrattuali ed atti aggiuntivi.		gg. 60 dalla ricezione della documentazione completa

Ufficio XVII

1.	Liquidazione missioni di cooperazione	L. 26.2.87 n. 49; DPR 12.4.88 n. 177	gg. 90

Ufficio XVIII

1.	Liquidazione di compensi ai componenti delle commissioni nominate dalla D.G. nel quadro di iniziative di cooperazione.	L. 49/87 DPR 177/88	gg. 60
2.	Liquidazione ad enti, società ed organismi in dipendenza di contratti, convenzioni. Contributi e sovvenzioni per iniziative ed interventi di cooperazione.	L. 49/87 DPR 177/88	termine contrattuale o 30 gg. dalla ricezione della documentazione completa
3.	Liquidazione di borse di studio e corrispettivi ad enti ed organismi per corsi di formazione nel quadro di iniziative ed interventi di cooperazione.	L. 49/87	30 gg. dalla ricezione della documentazione completa
4.	Erogazione di finanziamenti alle Rappresentanze all'estero.	DPR 177/88	30 gg. dalla ricezione della documentazione completa

TABELLA 1

(segue)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Coordinamento amministrativo

1.	Trasferimento somme a favore del Fondo Cooperazione e Sviluppo presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.	L. 49/87	gg. 60
	Liquidazione (D.G.P..A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 120**

TABELLA 2

Procedimenti che si concludono con un provvedimento di altre Amministrazioni, con l'intervento del Ministero degli affari esteri nella fase intermedia.

TABELLA 2

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Ufficio II

1.	Trasferimento all'estero dei funzionari con incarichi economico-commerciali.	DPR 18/67	gg. 150

DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Uffici I, II, III

1.	Assunzione e trasferimento all'estero di lavoratori italiani.	L. 398/87	gg. 90

Ufficio II

1.	Attestazione di rimpatrio profughi per Prefettura.	L. 763/81 L. 344/91	gg. 30 gg. 30
2.	Attestazione di stato di bisogno profughi per Prefettura.	L. 763/81	gg. 30
3.	Attestazioni di attività commerciale, artigianale e professionale svolta all'estero.	L. 763/81	gg. 180

Ufficio VIII

1.	Concessione cittadinanza italiana.	L. 91/92	gg. 220

TABELLA 2

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI

Ufficio VI

1.	Preiscrizione di studenti stranieri.	R.D. 1592/33 R.D.1269/38	gg. 120

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Ufficio XI

1.	Istruttoria e valutazione delle richieste di riconoscimento di idoneità di ONG operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo.	L. 49/87 DPR 177/88	gg. 180
2.	Istruttoria e valutazione della proposta di revoca di idoneità alle ONG operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo.	DPR 177/88	gg. 150
3.	Accertamento dei casi di decadenza del riconoscimento di idoneità per le ONG operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo.	DPR 177/88	gg. 150
4.	Istruttoria e valutazione di conformità dei programmi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo promossi da ONG.	L. 49/87 DPR 177/88	gg. 160

Ufficio XV

1.	Parere tecnico sulle richieste di finanziamento agevolato della quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo.	L. 49/87	gg. 90 dalla ricezione della documentazione completa
2.	Istruttoria preliminare dei programmi bilaterali di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo affidati alle Organizzazioni non Governative.	L. 49/87 DPR 177/88	gg. 150

TABELLA 2

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

Ufficio III

1.	Parere sulla sussistenza della condizione di reciprocità per lo svolgimento di attività in Italia da parte di stranieri.	art. 16 preleggi art.7,co.1 L. 25.4.1938 n.897	gg. 60
2.	Parere sul riconoscimento della personalità giuridica di enti promosso da altri Ministeri.	art.12 c.c. art.2 disp.att. c.c.	gg. 60

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE

Ufficio III

1.	Trattativa privata per appalto di lavori, forniture e servizi	RD 2440/23 RD 827/24 DPR 18/67	295 gg.
2.	Spese in economia per appalto di lavori, forniture e servizi.	RD 2440/23 RD 827/24 DPR 18/67	220 gg.

TABELLA 3

Procedimenti che si concludono con un provvedimento del Ministero degli affari esteri, con l'intervento di una o più altre amministrazioni nella fase intermedia.

TABELLA 3

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Ufficio R.S.P.

1.	Manutenzione delle macchine ed acquisto di materiale per la tipografia ed il centro fotorotolitografico.	DPR 18/67 DPR 116/90		gg. 150
2.	Acquisto di pubblicazioni in Italia e all'estero.	DPR 18/67 DPR 116/90 RD 2440/23 RD 827/24 L. 15/80		gg. 260
3.	Conferimento di incarichi di ricerca, studio e programmazione a esperti estranei all'Amministrazione. Stipulazione di convenzioni con enti o singoli esperti.	DPR 18/67		gg. 230
4.	Acquisto di macchinari, pezzi di ricambio, pubblicazioni per l'Archivio storico diplomatico.	DPR 18/67 DPR 116/90		gg. 260

Ufficio I

1.	Indennità di rischio, indennità di mansione per centralinisti non vedenti e indennità meccanografica per il personale militare addetto al Centro cifra.	L. 734/73 L. 613/75 L. 401/90		gg. 60
	Liquidazione D.G.P.A. VII			*gg. 120*
			Totale (*)	**gg. 180**
2.	Indennizzo al personale in servizio all'estero per danni ai propri beni subiti in conseguenza di disordini nonché di eventi connessi con la sua posizione all'estero.	DPR 18/67		gg 365
	Liquidazione D.G.P.A. VII			*gg. 120*
			Totale (*)	**gg. 485**
3.	Spese per accertamenti sanitari.	DPR 3/57		gg. 30
	Liquidazione D.G.P.A. VII			*gg. 120*
			Totale (*)	**gg. 150**
4.	Spese per cure, ricoveri e protesi.	DPR 3/57 DPR 686/57		gg. 60
	Liquidazione D.G.P.A. VII			*gg. 90*
			Totale (*)	**gg. 150**

(*) I termini così contrassegnati sono comprensivi della fase endoprocedimentale di competenza del Ministero del tesoro - IGB per le eventuali variazioni di bilancio effettuate dal citato organo congiuntamente ad analoghe operazioni per l'insieme della P. A.

TABELLA 3

(segue)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Ufficio IV

1.	Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materie di competenza della D.G.P.A.	DPR 1199/71	gg. 360

Ufficio V

1.	Richiesta di perizia (UTE) e stipula del contratto di locazione dei locali per lo svolgimento delle prove concorsuali.	RD 2440/23 RD 827/24	gg. 360

Ufficio VI

1.	Assistenza sanitaria (trasferimento)	DPR 618/80	gg. 180

Ufficio VII

***N.B.** I termini comprendono la fase endoprocedimentale di competenza del Ministero del tesoro - IGB per le eventuali variazioni di bilancio effettuate dal citato organo congiuntamente ad analoghe operazioni per l'insieme della P. A.*

1	Contributi obbligatori ad organismi nazionali ed internazionali.		
-	Corte permanente di arbitrato dell'Aja	L. 504/1900 *Nulla osta Contenzioso dipl. I* **Totale**	 *gg. 7* gg. 150
-	F.A.O.	L. 546/47 *Nulla osta D.G.C.S. IV* **Totale**	 *gg. 7* gg. 150
-	O.I.L.	L. 1622/47 *Nulla osta D.G.E.A.S. IV* **Totale**	 *gg. 40* gg. 190
-	Consiglio d'Europa.	L. 453/49 *Nulla osta D.G.A.P. I* **Totale**	 *gg. 55* gg. 200
-	G.A.T.T.	L. 620/51 *Nulla osta D.G.A.E. V* **Totale**	 *gg. 15* gg 160

TABELLA 3

(segue)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

segue ***Ufficio VII***

- Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato.	L. 320/57 *Nulla osta Contenzioso dipl. I*		*gg. 7*
		Totale	gg. 150
- O.N.U.	L. 848/57 *Nulla osta D.G.A.P. VIII*		*gg. 7*
		Totale	gg. 150
- Commissione internazionale dello stato civile.	L. 1296/57 *Nulla osta Contenzioso dipl. II*		*gg. 7*
		Totale	gg. 150
- Istituto internzionale del freddo.	L. 697/59 *Nulla osta D.G.A.E. IV*		*gg. 41*
		Totale	gg. 190
- O.C.S.E.	L. 232/62 *Nulla osta D.G.A.E. VIII*		*gg. 10*
		Totale	gg. 160
- Istituto italo-latino americano.	L. 794/66 *Nulla osta D.G.A.P. XII*		*gg. 7*
		Totale	gg. 150
- Organizzazione internazionale per le migrazioni.	L. 441/68 *Nulla osta D.G.E.A.S. IV*		*gg. 40*
		Totale	gg. 190
- Comitato consultivo internazionale del cotone.	L. 950/71 *Nulla osta D.G.A.E. VIII*		*gg. 10*
		Totale	gg. 160
- Comitato e Commissione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.	L. 654/75 *Nulla osta D.G.A.P. V*		*gg. 7*
		Totale	gg. 150
- Organizzazione mondiale del turismo.	L. 1018/77 *Nulla osta D.G.A.E. IV*		*gg. 21*
		Totale	gg. 170
- Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali.	L. 477/78 *Nulla osta D.G.A.E. VIII*		*gg. 10*
		Totale	gg. 160

TABELLA 3

(segue)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

segue *Ufficio VII*

- Conferenza di Vienna per il negoziato sulle forze armate convenzionali in Europa.
  L. 823/78
  Nulla osta D.G.A.P. V *gg. 7*
  Totale gg. 150

- Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe.
  L. 127/82
  Nulla osta D.G.R.C. VII *gg. 3*
  Totale gg. 150

- C.S.C.E.
  L. 343/84 e L. 47/88
  Nulla osta D.G.A.P. XIII *gg. 45*
  Totale gg. 190

- Accordo internazionale sul caffè.
  L. 967/84
  Nulla osta D.G.A.E. VIII *gg. 10*
  Totale gg. 160

- Accordo internazionale sui legni tropicali.
  L. 125/85
  Nulla osta D.G.A.E. VIII *gg. 10*
  Totale gg. 160

- Convenzione per la protezione della fascia di ozono.
  L. 277/88 e L. 393/88
  Nulla osta D.G.A.E. uff. ambiente *gg. 20*
  Totale gg. 170

- Accordo internazionale sul cacao.
  L. 313/88
  Nulla osta D.G.A.E. VIII *gg. 10*
  Totale gg. 160

- Accordo internazionale sulla gomma naturale.
  L. 318/88
  Nulla osta D.G.A.E. VIII *gg. 10*
  Totale gg. 160

- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
  L. 498/88
  Nulla osta D.G.A.P. VIII *gg. 7*
  Totale gg. 150

- Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide.
  L. 17/89
  Nulla osta D.G.R.C. VII *gg. 3*
  Totale gg. 150

- Accordo internazionale sulla juta.
  L. 325/91
  Nulla osta D.G.A.E. VIII *gg. 10*
  Totale gg. 160

TABELLA 3

(segue)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

segue ***Ufficio VII***

-	Gruppo internazionale di studio sul nickel.	L. 25/92 *Nulla osta D.G.A.E. VIII* **Totale**	 *gg. 10* gg. 160
-	Gruppo internazionale di studio sul rame.	L. 26/92 *Nulla osta D.G.A.E. VIII* **Totale**	 *gg. 10* gg. 160
-	Gruppo internazionale di studio sullo stagno.	L. 27/92 *Nulla osta D.G.A.E. VIII* **Totale**	 *gg. 10* gg. 160
-	Accordo di Schengen.	L. 388/93 *Nulla osta D.G.E.A.S. Coord. libera circolaz. delle persone.* **Totale**	 *gg. 7* gg. 150
-	Accordo sul brevetto comunitario.	L. 302/93	gg. 150
-	Agenzia internazionale per l'energia.	L. 883/77 *Nulla osta D.G.A.E. VII* **Totale**	 *gg. 30* gg. 180
2.	Liquidazione di gettoni di presenza, compensi ai comitati, indennità di missione e rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero di consigli, comitati e commissioni.	L. 836/73 DPR 5/56 L. 401/90	gg. 180
3.	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.	RD 2440/23 RD 827/24 DPR 116/90	gg. 300
4.	Spese casuali.		gg. 120
5.	Rimborso spese per visite mediche fiscali al personale in servizio all'estero e visite per esami medici di controllo	DPR 18/67	gg. 150
6.	Liquidazione spese di pubblicità	L. 67/87 L. 358/92 L. 537/93	gg. 150
7.	Liquidazione indennizzi per danni subiti in occasione di atti terroristici a rappresentanze estere in Italia.		gg. 120

TABELLA 3

(segue)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Ufficio IX

1.	Stipula di contratti per fornitura di beni e servizi.	RD 2440/23 RD 827/24 DPR 18/67 L537/93 L. 109/94	gg. 90
2.	Stipula di contratti per appalto d'opere.	RD 2440/23 RD 827/24 DPR 18/67 L537/93 L. 109/94	gg. 150

Ufficio corrieri

1.	Acquisto di beni e servizi.	L. cont. dello Stato reg. cont. dello Stato DPR 116/90	gg. 120

TABELLA 3

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI

Ufficio VII

1.	Concessione di visto di ingresso per lavoro subordinato. (1)	L. 943/86	gg. 30
2.	Visti turistici in regime di silenzio assenso. (2)	L. 943/86	gg. 30
3.	Visti turistici in regime di autorizzazione ministeriale. (2)	L. 943/86	gg. 180
4.	Visti per affari. (2)	L. 943/86	gg. 180
5.	Visti per lavoro autonomo. (2)	L. 943/86	gg. 180
6.	Visti per culto. (2)	L. 943/86	gg. 180
7.	Visti per studio. (2)	L. 943/86	gg. 180

(1) In tale ipotesi i termini decorrono dalla presentazione della domanda di visto da parte dello straniero interessato.

(2) Itermini suindicati devono intendersi decorrere dalla data della comunicazione telegrafica di richiesta di visto da parte della Rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare al MAE.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI

Ufficio IV

1.	Contributo all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale *Liquidazione D.G.P.A. VII*	DL 616/48 *art. 61 DPR 18/67*	gg. 120 *gg. 60*
		Totale (*)	gg. 180

(*) Il termine comprende la fase endoprocedimentale di competenza del Ministero del tesoro - IGB per le eventuali variazioni di bilancio effettuate dal citato organo congiuntamente ad analoghe operazioni per l'insieme della P. A.

TABELLA 3

DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Ufficio II

1	Indennnità ai profughi per reinsediamento nel Paese di provenienza e spese per il rientro dai luoghi di attuale dimora.	L. 344/91	gg. 90
	Indagini esperite dal Ministero dell'interno	*L. 344/91*	*gg. 60*
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
	Erogazione dei fondi da parte dell'ufficio consolare	*regolamento ex L 344/91*	*gg. 30*
		Totale	**gg. 240**

Ufficio VI

1.	Finanziamento per la convenzione con la società "Tirrenia di Navigazione S.p.A.".	RD 2440/23 RD 82/24 DPR 18/67 L. 271/74 L. 668/79 L. 856/86	gg. 180
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 240**
2.	Assisenza ai lavoratori italiani in Svizzera.	L. 61/75	gg. 305
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 365**
3.	Contributi in denaro ai COMITES per spese relative al loro funzionamento.	L. 205/85 DPCM 6.9.85 RD 1214/34	gg. 180
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 240**

Ufficio X

1.	**Rilascio di visti di ingresso per ricongiungimento familiare.**	**L. 943/86, art. 4**	**gg. 180**

TABELLA 3

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI

Ufficio R.S.P.

1	**Manifestazioni culturali. Acquisto di libri e audiovisivi. Corsi di aggiornamento per docenti stranieri di italiano.**	DPR 18/67	gg.240
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg 300**

Ufficio I

1	Spese per la conservazione delle testimonianze di storia italiana in Jugoslavia.	Accordi di Osimo Reg. cont. St.	gg. 110
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 170**
2.	Contributi ad Enti e associazioni per la conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia.	Accordi di Osimo	gg. 90
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 150**
3.	Attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia.	L. 19/91	gg 300
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 360**

Ufficio III

1.	Spese per manifestazioni nei settori espositivo, editoriale, musicale, teatrale e cinematografico, relativi a viaggi e spedizione e assicurazione del materiale.	DPR 18/67 RD 2440/23 RD 827/24 L. 1140/42 L. 15.7.66 DPR 116/90 L. 15/85	gg. 150
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 210**

TABELLA 3

(segue)
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI

Ufficio IV

1.	Finanziamenti agli Istituti Italiani di Cultura all'estero.	L. 401/90	gg. 135 dalla ricezione della documentazione
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 195**
2.	Finanziamenti per acquisto, manutenzione, costruzione e ristrutturazione di immobili per Istituti di cultura e Scuole italiane all'estero.	RD 740/40 L. 401/90	gg. 60 dalla ricezione della documentazione
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 120**

Ufficio V

1.	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	DPR 1199/71	gg. 360
2.	Spese per corsi di informazione e aggiornamento per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.	T.U. 297/94	gg. 180
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 240**
3.	Compensi ai membri di commissioni di esami di maturità e licenza media all'estero in missione dall'Italia	T.U. 297/94 DPR 18/67 L. 119/69 L. 754/69	gg. 210
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale	**gg. 300**
4.	Finanziamenti in favore delle istituzioni scolastiche statali italiane all'estero.	T.U. 297/94	gg. 330
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 120**
5.	Finanziamenti per acquisto, manutenzione, costruzione e ristrutturazione di immobili per Istituti di cultura e Scuole italiane all'estero.	T.U. 297/94 L. 401/90	gg. 330
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 390**

TABELLA 3

(segue)

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI

Ufficio VII

1.	Scambi giovanili. Programmi, seminari e convegni per formazione dei quadri giovanili.	L. 55/90 DPR 116/90 Accordi internazionali	gg. 90
	Liquidazione (D.G P.A X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	gg. **150**
2.	Contributi per iniziative previste nei Protocolli di cooperazione scientifica e tecnica e negli accordi interuniversitari.	L. 401/90	gg. 160
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	gg. **220**

Ufficio VIII

1.	Contributi a: UNESCO, Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali, Istituto universitario europeo di Firenze, Unione latina; partecipazione alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.		gg. 60
	Liquidazione (D.G.P.A. VII)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale (*)	**gg. 150**
2.	Contributo per la partecipazione al Fondo europeo per la gioventù.		gg. 30
	Liquidazione (D.G.P.A. VII)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale (*)	**gg. 120**

(*) I termini così contrassegnati sono comprensivi della fase endoprocedimentale di competenza del Ministero del tesoro-IGB per le eventuali variazioni di bilancio effettuate dal citato organo congiuntamente ad analoghe operazioni per l'insieme della P.A.

Ufficio IX

1.	Concessione di premi, borse di studio e sussidi.	L. 288/55 L. 87/77	gg. 180
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art.61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 240**

Scambi giovanili

1.	Contributi per manifestazioni socio-culturali degli scambi giovanili.	Accordi internazionali	gg. 60
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 120**

TABELLA 3

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Ufficio III

1.	Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.	DPR 1199/71	gg. 360

Ufficio IV

1.	Contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei	L. 932/65	gg. 21
	Liquidazione D.G.P.A. VII	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale (*)	gg. 111
2.	Contributo all'UNIDO.	L. 972/84	gg. 21
	Liquidazione D.G.P.A. VII	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale (*)	gg. 111
3.	Spese derivanti dall'atto costitutivo del Centro internazionale di di ingegneria genetica e biotecnologica.	L. 103/86	gg. 21
	Liquidazione D.G.P.A. VII	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 90*
		Totale (*)	gg. 111

(*) I termini così contrassegnati comprendono la fase endoprocedimentale di competenza del Ministero del tesoro - IGB per le eventuali variazioni di bilancio effettuate dal citato organo congiuntamente ad analoghe operazioni per l'insieme della P. A.

Ufficio XVII

1.	Invio in missione di personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato, di enti locali e di enti pubblici non economici.	L. 49/87	gg. 60
2.	Richiesta comandi per il personale estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.	L. 49/87	gg. 90

TABELLA 3

SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE

Ufficio III

1.	Trattativa privata per appalto di lavori, forniture e servizi.	RD 2440/23 RD 827/24 DPR 18/67	gg. 295
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg 360**
2.	Spesa in economia per appalto di lavori, forniture e servizi	RD 2440/23 RD 827/24 DPR 18/67 DPR 116/90	gg. 220
	Liquidazione (D.G.P.A. X)	*art. 61 DPR 18/67*	*gg. 60*
		Totale	**gg. 280**

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

Ufficio III

1.	Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni a carattere internazionalistico.	art. 12 c.c. e 2 disp. att. c.c.	gg. 700
2.	Approvazioni modifiche statutarie adottate da associazioni e fondazioni riconosciute dal MAE.	art. 16 c.c. e 4 disp.att. c.c.	gg. 670
3.	Estinzione della personalità giuridica di enti internazionalistici.	art. 27 c.c. e 10 disp.att. c.c.	gg. 670
4.	Acquisto di immobili, accettazione di donazioni ed eredità da parte di enti riconosciuti dal MAE o da parte di persone giuridiche straniere.	art. 17 c.c. art. 5 disp.att. c.c.	gg. 730
5	Parere su sussistenza condizione di reciprocità per svolgimento di attività in Italia da parte di stranieri.	art. 16 preleggi art.7,co.1 L. 25.4.1938 n.897	gg. 60

TABELLA 3

ISTITUTO DIPLOMATICO

1.	Decreto di approvazione di contratti	L contabilità dello Stato	gg 240
2	Emissione di mandati di pagamento	L contabilità dello Stato	gg 150

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI CONSOLARI ALL'ESTERO

1.	Esame della documentata domanda di concessionedi cittadinanza italiana presentata da coniuge di cittadino italiano e conseguente inoltro della stessa al Ministero dell'interno	L. 91/92 DPR 572/93	gg. 30
2.	Inoltro al competente Comune italiano per la trascrizione nel registro di cittadinanza del decreto di concessione della cittadinanza italiana a coniuge di cittadino italiano e del relativo verbale di giuramanto	L. 91/92 DPR 572/93	gg. 30
3.	Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i soggetti che la derivino *jure sanguinis* da ascendenti italiani.	L 91/92 C. Cost. n° 30/83 L 555/12	gg 240
4.	Accoglimento di dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana e relativa certificazione per coloro che l'abbiano perduta per naturalizzazione straniera o per non aver reso l'opzione prevista dall'art 5 L. 123/83	L 91/92 DPR 572/93	gg. 120
5	Rilascio di certificato di cittadinanza a cittadini italiani iscritti in anagrafe consolare.	DPR 200/67	gg. 30
6.	Accoglimento di dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana ed inoltro al Comune competente per la trascrizione per: *a)* coloro che possiedano un'altra cittadinanza *b)* coloro che l'abbiano acquistata minorenni a seguito di acquisto o riacquisto da parte dei genitori.	L. 91/92 DPR 572/93	gg. 45
7.	Accoglimento di dichiarazione di acquisto di cittadinanza straniera ed inoltro degli atti al Comune competente per la trascrizione.	L. 91/92	gg. 60
8.	Riacquisto della cittadinanza italiana da parte della donna che l'aveva perduta prima dell'entrata in vigore della legge 151/75 per effetto di matrimonio con cittadino straniero.	L 151/75 L. 91/92	gg. 30
9.	Trasmissione degli atti di nascita in Italia.	artt. 66-73 DPR 200/67; art. 51 RD n.1238/39	gg. 120
10.	Trasmissione degli atti di matrimonio in Italia.	artt. 66-73 DPR 200/67; art. 51 RD n.1238/39	gg. 120
11.	Trasmissione degli atti di decesso in Italia.	artt. 66-73 DPR 200/67;, art. 51 RD n.1238/39	gg. 120
12.	Attestazioni relative alle norme legislative in materia di stato civile (matrimonio).	art. 49 DPR n. 200/67; artt. 85-89-115-143/bis-143/ter-159-177-316-317 cod.civ.	gg. 30

13.	Pubblicazioni di matrimonio.	DPR n. 200/67; artt.93-97 cod.civ. artt. 112-113 RD n. 1238/39	gg. 50
14.	Matrimonio consolare per delega.	DPR n.200/67; art. 109 cod.civ.;	gg. 140
15.	Domanda di iscrizione e reiscrizione nelle liste elettorali.	T.U. 223/67 L. 40/79 L. 18/79 DPR 200/67	gg. 120
16.	Notifica di iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali	art.30 DPR n.200/67; L. 40/79 L. 18/79	gg. 120
17.	Arruolamento senza visita	art. 56 DPR 237/64; art. 53 DPR 200/67	gg. 60
18.	Partecipazione della decisione presa per arruolamento senza visita.	art. 56 DPR n.237/64; art. 53 DPR n.200/67	gg. 60-360
19.	Partecipazione della decisione per arruolamento con visita.	art. 67 DPR n.237/64; art. 53 DPR n.200/67	gg. 90-180
20.	Dichiarazione di riforma per il servizio di leva.	art. 67 DPR n.237/64; art. 53 DPR n.200/67	gg. 150-270
21.	Dichiarazione di ammissione alla dispensa dalla leva.	art. 102 DPR n.237/64; art. 53 DPR n.200/67	gg. 30
22.	Permesso di temporaneo rimpatrio.	art. 104 DPR n.237/64 art. 53 DPR n.200/67	gg. 30
23.	Richiesta di rilascio fogli di congedo.	art. 113 DPR n.237/64 art. 53 DPR n.200/67	gg.180
24.	Rilascio di passaporto a documentazione completa acquisita	L. n.1185/67	gg. 30
25.	Rinnovo del passaporto.	L 1185/67	gg. 30
26.	Rilascio del passaporto collettivo.	art. 20 L.1185/67	gg. 30
27.	Rilascio di documento di viaggio.	DPR 200/67	gg. 30
28.	Delega.	art. 7 L.1185/67	gg. 30
29.	Rinnovo del passaporto di servizio.	L. 1185/67; DM 30.12.78	gg. 30
30.	Rilascio di certificato di residenza.	DPR n. 200/67; L. 470/88	gg. 30
31.	Rilascio di certificato di stato di famiglia.	DPR n.200/67; L. n.470/88	gg. 30

32.	Rilascio di certificato di nascita	DPR n.200/67; L. n. 470/88	gg. 60
33.	Rilascio di certificato di matrimonio.	DPR n.200/67; L. n.470/88	gg. 60
34.	Traduzione conforme e certificato di traduzione.	DPR n.200/67	gg. 30
35.	Certificato sostitutivo di cartolina-avviso.	L. 241/69	gg. 30
36.	Dichiarazione sostitutiva di certificazioni.	art. 2 L. n.15/68	gg. 30
37.	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.	art. 4 L. n.15/68	gg. 30
38.	Domanda di iscrizione all'AIRE.	L n.470/88	gg. 180-240
39.	Legalizzazione di firma.	L. n. 15/68	gg. 30
40.	Autenticazione di copie.	L. n. 15/68	gg. 30
41.	Autenticazione di atti di autorità locali.	L. n. 15/68	gg. 30
42.	Procura generale o speciale per atto pubblico.	art.19 DPR n.200/67; artt.1-47 L.n.89/13; art.2699 cod.civ.	gg. 30
43.	Autenticazione di firma notarile o amministrativa.	art.19 DPR n.200/67; art.72 L.89/13; art.86 RD n.1326/14	gg. 30
44.	Autenticazione di fotografia.	art.19 DPR n.200/67	gg. 30
45.	Verbale di riconoscimento della fotografia.	art.19 DPR n.200/67	gg. 30
46.	Atto di notorietà.	art.19 DPR n.200/67; art.1 co.2.2 L. n.89/13; art.30 L. 241/90	gg. 30
47.	Certificato di legislazione.	art.49.5 DPRn.200/67	gg. 30
48.	Convenzione patrimoniale.	art.19 DPR n.200/67; art.162 cod.civ.	gg. 30
49.	Decreti per tutele.	art.34 DPR n.200/67; artt.316-320-471 cod civ.	gg. 30
50.	Verbale di rinuncia all'eredità.	artt.19-41 DPR n. 200/67;art. 519 cod.civ.	gg. 30

51.	Testamenti pubblico, olografo, segreto e con schede testamentarie.	art.19 DPR n.200/67 art.26 disposizioni sulla legge in generale; artt.587-603-622-679-680-602-608-620-604-621 cod. civ.; art. 5 L.307/81; DPR n.9 56/84; DPR n.55/88	gg. 30
52.	Amministrazione di successioni.	artt.41-42-43 DPR n. 200/67; Convenzione Vienna sulle relazioni consolari del 24.4.63	gg 240
53.	Autocertificazione in materia di diritto all'assistenza sanitaria all'estero.	L. n. 15/68	gg. 180
54.	Trasmissione di atti relativi ad assistenza sanitaria a connazionale temporaneamente residente all'estero.	art.7 DPR n.618/80	
55.	Trasmissione di denunce di cittadini italiani ad autorità straniere o italiane.	art.45 co.1 DPR 18/67; art.30 DPR n.200/67	gg. 30
56.	Sussidio per rimpatrio senza obbligo di restituzione.	art.24 DPR n. 200/67	gg. 60
57.	Sussidio in favore di connazionali in stato di indigenza.	art.23, co.1, DPR n.200/67	gg. 31
58.	Prestito con promessa di restituzione.	art.23, co.2, DPR n. 200/67; artt.474-475 cod.civ.	gg. 30
59.	Rilascio di attestazione delle condizioni economiche.	art.50 DPR n.200/67; Leggi regionali	gg. 30
60.	Rinnovo dei brevetti di volo.	art.45 DPR n.200/67; art.691 codice nav.; nota Min. trasp. n. 43/1659 del 20.6.78	gg. 30
61.	Rilascio di dichiarazione di buona esecuzione dei lavori all'estero da parte di imprese taliane.	art.49 DPR n. 200/67; art.14 L.n.57/62; art.18 let.b) L. 584/77	gg. 60
62.	Rilascio di attestazione dei requisiti professionali conseguiti all'estero.	art.49 DPR n. 200/67; L.426/71; art.21 DPR n.375/88	gg. 30
63.	Rilascio della dichiarazione consolare di rimpatrio.	art.49 DPR n. 200/67; DPR n.1105/58; art. 14.6 disposizioni sulla legge in generale	gg. 30
64.	Dichiarazione di valore su titoli di studio esteri.	L.153/71; L.112/83; L. n.21/90; circolare n.131 del 15.5.90	gg. 30

65.	Dichiarazione di congiunto di lavoratore emigrato.	L.153/71; L. 112/83; L. n.21/90; cirolare n.131 del 15.5.90	gg. 30
66.	Certificato di esistenza in vita.	art.49 DPR n.200/67	gg. 30
67.	Attestazione delle condizioni economiche	art.500 DPR n. 200/67	gg. 30
68.	Trasmissione della domanda per la pensione di guerra.	L. n.313/68; L.n. 875/77	gg. 30
69.	Trasmissione della domanda Vittorio Veneto.	L. n.263/68	gg. 30
70.	Trasmissione della domanda per i benefici per ex combattenti ed assimilati.	art.6 L. n.140/85	gg. 30
71.	Visti in regime di automatismo.	L 943/86	gg. 30

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note alle premesse:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10. *(Accertamenti d'ufficio).* — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

— Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ed altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 16, comma 1 e 4 e 17, comma 1 e 3, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, comma 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dall'art. 6.

Nota all'art. 9:

— La legge n. 18/1967 reca l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri. Si trascrive il testo del relativo art. 25:

«Art. 25. *(Decreto organizzativo del Ministero).* — Il Ministro, avuto riguardo alle esigenze di servizio ed in particolare a quelle connesse con i rapporti internazionali, stabilisce con suo decreto, sentito il consiglio di amministrazione:

a) la composizione e i compiti dei servizi necessari al funzionamento della segreteria generale nonché degli appositi uffici del cerimoniale anche in deroga al primo comma dell'art. 17;

b) la competenza delle Direzioni generali, dell'ispettorato generale e dei servizi in materie di interesse comune o in materie non specificatamente indicate dal presente decreto ed in quelle inerenti a nuovi settori di attività;

c) il numero e le competenze specifiche degli uffici e degli eventuali reparti di essi;

d) i contingenti minimi e massimi di personale da assegnare a ciascuna Direzione generale, all'ispettorato generale ed ai servizi, nonché agli uffici di cui alla lettera *a)*, anche in relazione alla necessità di mantenere una adeguata proporzione tra il personale in servizio al Ministero e quello all'estero;

e) il numero massimo e le attribuzioni dei funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata da destinare a compiti particolari;

f) ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione del Ministero.

Il decreto di cui al primo comma del presente articolo è valido per un periodo di cinque anni. Con le stesse modalità indicate nel primo comma, il Ministro può modificarlo per esigenze di servizio prima della scadenza del quinquennio, anche istituendo altri uffici entro il limite di tre».

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Note all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'elenco n. 4 allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica:

«ELENCO N. 4

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

(art. 2, comma 7)

Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (art. 12 del codice civile)

Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di persone giuridiche private (art. 16 del codice civile)

Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone giuridiche private (art. 17 del codice civile)

Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità e al conseguimento di legati di persone giuridiche private (art. 17 del codice civile)

Procedimento di registrazione dei presidi sanitari (legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255)

Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 516; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121)

Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620)

Procedimenti di concessione per l'installazione di depositi di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303)

Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23)

Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida (articoli 119 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686)

Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (art. 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (art. 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio d'oliva (art. 2 del regolamento CEE n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978; art. 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981)

Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione (art. 8, comma 7-*bis*, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)

Procedimento di concessione del contributo previsto dall'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221

Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (art. 42, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici (art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166; art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513)

Procedimento di concessione di contributi previsti dall'art. 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria

Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente all'estero (art. 2, comma 2, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)

Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'art. 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione (fabbricerie e confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese ex art. 8 della Costituzione) (legge 24 giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33)

Procedimento di riconoscimento dello *status* di apolide (convenzione adottata a New York il 28 settembre 1954, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 306)

Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione (ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (art. 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990)

Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti per l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre 1978, n. 625; legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche (art. 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n. 1221)

Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa (legge 29 maggio 1969, n. 315)

Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

Procedimento di rilascio di nulla-osta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

Procedimento di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e società non aventi i requisiti di nazionalità di cui all'art. 143 del codice della navigazione (articoli 143 e 144 del codice della navigazione)

Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili (art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154)

Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero (art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616)

Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (art. 37 del codice della navigazione)

Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)

Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada, canale o località del mare territoriale ove possa derivarne pericolo o intralcio alla navigazione (articolo 72, secondo comma, del codice della navigazione)

Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e forniture di servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)

Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti ed organizzazioni internazionali a cittadini italiani (legge 11 aprile 1955, n.288; legge 12 marzo 1977, n. 87)

Procedimento di autorizzazione al commercio di presidi medico-chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)

Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)

Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione idraulico forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201)

Procedimento di certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione (legge 22 maggio 1973, n. 269)

Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attività aerea antincendi boschivi (legge 1° marzo 1975, n. 47; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e procedimento di denuncia (articoli 13, 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482)

Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398)

Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza, sociale 4 marzo 1982, *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 marzo 1982)

Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza sociale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804)

Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO

Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di lingue straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)

Procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria (art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente in Italia (art. 2, comma 1, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)

Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989)

Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n. 426)

Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)

Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)

Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1979, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47)

Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini (regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; legge 10 febbraio 1992, n. 164)

Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992)

Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)

Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28 luglio 1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985, n. 331; legge 23 dicembre 1991, n. 430)

Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche o della criminalità organizzata (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)

Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1989)

Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)

Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)

Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini (testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; legge 3 maggio 1955, n. 407)

Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di speciali trattamenti alimentari su fibre vegetali (art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero (art. 50 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327)

Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974, n. 695; decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139)

Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività teatrali di prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)

Procedimento di autorizzazione, nulla osta e concessione di contributi a favore delle attività cinematografiche (legge 4 novembre 1965, n. 1213)

Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività musicali e di danza (legge 14 agosto 1967, n. 800)

Procedimento di autorizzazione e concessione di contributi alle attività circensi e allo spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968, n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390)

Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)

Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833; decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1985, *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985)

Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge 24 dicembre 1959, n. 1178; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974; legge 28 aprile 1976, n. 424; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 febbraio 1987, n. 60)

Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione (decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)

Procedimento di omologazione di materiali per la reazione al fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)

Procedimenti di ricognizione del possesso e di ammissione al riacquisto della cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n. 555; legge 5 febbraio 1992, n.91)

Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria di edifici di interesse storico-artistico (legge 14 marzo 1968, n. 292)

Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di interesse statale (art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523)

Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122

Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447

Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21

Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184

Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione (legge 23 novembre 1939, n. 1966)

Procedimento di autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)

Procedimento di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)

Procedimenti di iscrizione, cancellazione e rigetto di iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48; legge 28 novembre 1984, n. 792)

Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione per i Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di concessione di contributi per la ricerca operativa e all'estero (articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)

Procedimento di concessione del contributo per piani di riconversione delle attività minerarie in attività sostitutive (legge 30 luglio 1990, n. 221)

Procedimento di conferimento di permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di concessione di contributi in conto capitale a concessionari di unità mineraria che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di economicità di gestione (art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221)

Procedimento di costituzione e rinnovo di commissioni di sorveglianza sugli archivi (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854)

Procedimento di classificazione di materiali per la reazione al fuoco (decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)

Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture (decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 19 marzo 1990, n. 55)

Procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimento di concessione della garanzia assicurativa per il credito all'esportazione (legge 24 maggio 1977, n. 227)

Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di concessione di fluidi geotermici (legge 9 dicembre 1986, n. 896)

Procedimento di iscrizione al registro degli esercenti il commercio (legge 11 giugno 1971, n. 426)

Procedimenti in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 9 dicembre 1928, n. 2783; regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454; legge 3 marzo 1951, n. 193; legge 17 agosto 1960, n. 908; decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; legge 1° marzo 1964, n. 62; legge 6 agosto 1966, n. 629; decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, convertito dalla legge 11 marzo 1970, n. 84; decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627; legge 15 novembre 1973, n. 765; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689; legge 5 agosto 1978, n. 468; decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461; decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; legge 11 novembre 1986, n. 770; legge 28 luglio 1989, n. 262)

Procedimenti in materia di entrate e di spese e di amministrazione e contabilità degli enti pubblici (legge 20 marzo 1975, n. 70; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84; legge 5 agosto 1978, n. 468; articoli 13 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696)

Procedimento di concessione per la costruzione di autostrade (legge 21 maggio 1955, n. 463, legge 28 febbraio 1968, n. 385 e legge 28 aprile 1971, n. 287)

Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi (articoli da 33 a 37 del codice della navigazione; articoli da 5 a 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)

Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865)

Procedimento di conferimento di incarichi ad estranei alla pubblica amministrazione (art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)

Procedimento di autorizzazione allo svolgimento della certificazione legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, da riordinare recependo l'VIII direttiva CEE (direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984)

Procedimento di autorizzazione in materia di tenuta di libri paga e matricola (art. 22, lettere *a)* e *b)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)

Procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale (art. 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370)

Procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo (art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977)

Procedimento di autorizzazione alla astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice madre (art. 30, sesto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

Procedimento di autorizzazione al lavoro per gli extracomunitari (art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943)

Procedimento di riconoscimento e di conferma della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle fiere (art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni)

Procedimento di assenso alle emissioni sonore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991)

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 7 della citata legge n. 537/1993:

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).* — 1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

6. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in via consuntiva.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

10. L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

12. Il comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti».

13. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi».

14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'art. 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.

15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conserva zione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale».

«Art. 7 (*Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori*). — 1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

2. I primi quattro commi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"Il costo di costruzione di cui all'art. 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera *g)* del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione"».

95G0198

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651366) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 357.000
- semestrale ..... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 65.500
- semestrale ..... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 200.000
- semestrale ..... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 65.000
- semestrale ..... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 199.500
- semestrale ..... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 687.000
- semestrale ..... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 7.000